



Azienda Speciale
Servizi alle Imprese

Camera di Commercio di Trapani



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

AA2
Rev.
29/01/2013

INDICE

PREMESSA

ARTICOLO 1 – INCARICHI PROFESSIONALI

ARTICOLO 2 – AFFIDAMENTO

ARTICOLO 3 – PROCEDIMENTO

ARTICOLO 4 – PROCEDURA COMPARATIVA

ARTICOLO 5 – DURATA INCARICHI E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

ARTICOLO 6 – EMOLUMENTI E RETRIBUZIONI

ARTICOLO 7 – VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ARTICOLO 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE

ARTICOLO 9 – INCARICHI ESCLUSI

ARTICOLO 10 – PUBBLICITA' INCARICHI

 <p>Azienda Speciale Servizi alle Imprese</p>  <p>Camera di Commercio di Trapani</p>	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	AA2 Rev. 29/01/2013
--	---	----------------------------------

L'Azienda Speciale

- considerata la necessità di regolamentare compiutamente ed organicamente, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento, la materia degli affidamenti di incarichi professionali, nelle sue variegate configurazioni;
 - visto il D.P.R. 254/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio I.A.A.";
 - visto l'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107;
 - visto l'art. 4 comma 103 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);
 - visto l'art. 18 della Legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese.
 - ritenuta, altresì, l'esigenza di conformare l'azione dell'Azienda al limite previsto per i trattamenti economici onnicomprensivi di cui all'art. 3 comma 44 della L. 244/2007;
 - visto il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali;
- determina:

Articolo 1

Incarichi professionali

1. Nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali, per il conseguimento degli scopi statutari e degli obiettivi dei programmi e dei progetti di attività, nonché dei particolari obiettivi previsti da deleghe, convenzioni o contratti stipulati con enti e organismi pubblici e privati, l'Azienda Speciale può avvalersi di consulenti ed esperti mediante conferimenti di incarichi individuali e non, anche nella forma della collaborazione a progetto e delle ulteriori forme di lavoro autonomo, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 44 della L. 244/2007.
2. All'affidamento degli incarichi si addiverrà per esigenze cui non possano provvedere i servizi della medesima per lo studio di particolari questioni e per la trattazione di specifici problemi in ordine ai quali siano necessarie specifiche e qualificate competenze professionali, che dovranno essere comprovate dai curricula.
3. Ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. 254/2005 l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
4. Quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 57 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è consentito il ricorso ad una sola persona. Nei suddetti casi si può procedere con affidamento diretto e senza l'attivazione delle procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
Per tutti gli affidamenti fino al limite di Euro 200.000,00 oltre I.V.A. ed eventuali contributi obbligatori, è necessario attivare le procedure comparative di cui all'art. 3 comma 1 e 2 e Art. 4 comma 1 del presente regolamento.
5. Non costituisce affidamento di incarico l'acquisto del diritto d'autore per contributi intellettuali destinati alla pubblicazione secondo gli usi dell'ente.

 <p>Azienda Speciale Servizi alle Imprese</p>  <p>Camera di Commercio di Trapani</p>	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	AA2 Rev. 29/01/2013
--	---	----------------------------------

Articolo 2 Affidamento

1. Gli incarichi sono conferiti a seguito di determinazione del Direttore. Tali determinazioni sono annotate nel Registro delle determinazioni di conferimento incarichi, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il Direttore, verifica, preliminarmente all'avvio delle procedure per il conferimento degli incarichi professionali, la compatibilità dei costi previsti con i limiti di spesa, in conformità alla normativa vigente.
3. L'affidamento dell'incarico si perfeziona al momento dell'accettazione da parte dell'interessato e con dichiarazione espressa di accettazione dell'incarico. L'interessato dovrà dimostrare di disporre delle eventuali autorizzazioni, certificazioni ed iscrizioni ad elenchi ed albi che fossero necessarie per lo svolgimento della prestazione.
In attuazione dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, chi riceve l'affidamento di un incarico professionale deve garantire il rispetto del limite dei compensi complessivamente ricevuti a carico della finanza pubblica. A tal fine sottoscrive apposite dichiarazioni a norma degli articoli 43, 46 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali attesta il rispetto del predetto limite, sia al momento dell'affidamento, che al momento della liquidazione del compenso.

Articolo 3 Procedimento

1. Successivamente al provvedimento di cui al precedente articolo 2, nel caso di collaborazioni relative a specifico progetto - il Direttore, redige l'apposita scheda profilo specificando:
 - il profilo richiesto che determina il ricorso all'incarico;
 - l'oggetto e la durata della prestazione;
 - l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno della struttura;
 - area/settore di riferimento;
 - i requisiti tecnici, culturali e professionali che devono essere posseduti dal consulente per lo svolgimento della prestazione;
 - le procedure comparative e i criteri per l'affidamento che si intendono avviare ed utilizzare per la scelta del consulente;
 - il compenso stabilito;
 - il termine per la presentazione dei curricula e delle eventuali relative offerte;
 - il termine previsto per la conclusione della procedura;
 - i criteri ed i relativi pesi attraverso i quali avviene la comparazione dei curricula e delle offerte;
2. Con la scheda profilo, viene approvato un avviso che riporta gli elementi di cui al comma 1.
3. Qualora, trascorso il termine di scadenza dell'avviso di cui ai commi precedenti, l'Azienda Speciale non avesse ricevuto alcuna domanda di partecipazione o le professionalità dei candidati non rispecchiassero le caratteristiche/esigenze, in tutto o in parte richieste dall'Azienda, a insindacabile giudizio, l'Azienda Speciale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, potrà inviare l'avviso di cui al comma 2, nel rispetto dei principi di

 <p>Azienda Speciale Servizi alle Imprese</p>  <p>Camera di Commercio di Trapani</p>	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	AA2 Rev. 29/01/2013
--	---	----------------------------------

trasparenza e parità di trattamento, ad almeno cinque persone/operatori per importi da 40.000,00 Euro oltre I.V.A. e sino a 200.000,00 Euro oltre I.V.A. ed eventuali contributi obbligatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Articolo 4

Procedura comparativa

1. Il Direttore procede alla valutazione dei curricula e delle eventuali offerte presentate, attribuendo ad ogni candidato un punteggio che valuti, tra gli altri, almeno i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso indicato nell'avviso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività richiesta.

In caso di parità di punteggio attribuito, il Direttore provvederà all'individuazione del candidato tramite colloqui individuali.

Articolo 5

Durata incarichi e determinazione del compenso

1. La durata degli incarichi deve essere strettamente limitata al periodo necessario per l'espletamento della prestazione richiesta.
2. Il Direttore, provvede alla determinazione del compenso, che è stabilito in funzione della quantità e qualità dell'attività oggetto dell'incarico, assicurando la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Azienda Speciale nell'esecuzione della prestazione.
3. L'interessato deve consegnare gli eventuali risultati previsti dal contratto al Direttore entro il termine in esso stabilito. Qualora ciò non avvenga e a seguito di eventuali verifiche espletate sull'operato dell'incaricato venga riscontrata l'impossibilità del raggiungimento dell'obiettivo programmato, o della non conformità dell'esecuzione dell'incarico, il Direttore provvede, con proprio atto, alla risoluzione del rapporto per inadempimento, salvo che non ritenga, per giustificati motivi, di prorogare il termine.

Articolo 6

Emolumenti e retribuzioni

L'Azienda Speciale per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 1, non può elargire emolumenti o retribuzioni che superino il limite previsto dall'art. 3 comma 44 della L. 244/2007.

Articolo 7

Valutazione delle prestazioni

1. Al Direttore è affidata la verifica della corretta esecuzione dell'incarico, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel disciplinare d'incarico, nonché dei risultati, qualora non si tratti di pareri tecnici, da espletarsi secondo tempi e criteri di volta in volta preventivamente definiti.

 <p>Azienda Speciale Servizi alle Imprese</p>  <p>Camera di Commercio di Trapani</p>	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	AA2 Rev. 29/01/2013
--	---	----------------------------------

2. Il Direttore, qualora ritenga i risultati non conformi all'incarico conferito può chiedere la necessaria integrazione, oppure può risolvere il rapporto per inadempimento ai sensi del precedente art. 5, comma 3.
3. La titolarità dei prodotti degli incarichi è dell'Azienda Speciale, che si riserva la facoltà di utilizzarli in ogni momento.

Articolo 8 Modalità di erogazione

1. Le modalità di erogazione, saranno stabilite di volta in volta e specificate sui singoli contratti.
2. Qualora sia prevista la liquidazione del compenso in più ratei posticipati, la relativa erogazione sarà effettuata solo previa autorizzazione da parte del Direttore.
3. La liquidazione del saldo sarà effettuata a seguito della positiva valutazione finale del Direttore.
4. In caso di inadempienza da parte dell'incaricato che abbia comportato la risoluzione del rapporto, il Direttore provvederà ad avviare le procedure per il recupero delle eventuali somme erogate in anticipo.

Articolo 9 Incarichi esclusi

1. Il presente regolamento non si applica:
 - alle partecipazioni di esperti, in qualità di relatori o docenti, ad eventi o manifestazioni organizzate dall'Azienda Speciale;
- Per le fattispecie individuate al comma 1, si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 2 comma 3.

Articolo 10 Pubblicità incarichi

- Dell'avviso di cui all'articolo 3, comma 2, dell'esito della procedura comparativa di cui all'articolo 4, del provvedimento di affidamento dell'incarico di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del soggetto percettore, della ragione e della durata dell'incarico e dell'ammontare del compenso deve essere data pubblicità tramite il sito web dell'Azienda Speciale <http://www.tp.camcom.it/aziendaspeciale.asp>.



LE FONTI DI RIFERIMENTO:

D.P.R. 254/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio I.A.A.";

Art. 71 Contratti

1. La scelta dei contraenti e la stipula dei contratti avviene secondo le norme del diritto privato.
2. I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo inferiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono ispirati a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati, la trasparenza della scelta dei contraenti e la parità di trattamento tra i contraenti stessi.
3. I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono regolati in conformità alle relative disposizioni.

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107:

Art. 57.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
 - a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
 - b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
 - c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
 - a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
 - b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
 - c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
 - d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
 - a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale,



purche' aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi e' computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

Art. 125.

Lavori, servizi e forniture in economia

(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una previsione, ancorche' sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.



9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Art. 4 comma 103

103. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;
- b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.».

Legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Art. 18. Amministrazione aperta

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato



sono indicati:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicità. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potrà altresì disciplinare le modalità di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)

Art. 3 comma 44

44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte



Azienda Speciale
Servizi alle Imprese

Camera di Commercio di Trapani



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

AA2
Rev.
29/01/2013

l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"